



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 464/15/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA
ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTI PER LA STAGIONE SPORTIVA
2015/2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, in particolare il TITOLO II *“Approvazione delle linee guida”*;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l’Autorità verifica, per i profili di propria competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota pervenuta in data 2 luglio 2015 (prot. n. 54038), con la quale la Lega Italiana Calcio Professionisti (LEGA PRO) ha trasmesso le Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alla stagione sportiva 2015/2016;

VISTA la comunicazione alla LEGA PRO di avvio del procedimento istruttorio, inviata il 9 luglio 2015 (prot. n. 55093) ai sensi del comma 3, dell'art. 4, della delibera n. 307/08/CONS;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità in data 9 luglio 2015 della comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti contributi di operatori della comunicazione volti a far emergere punti critici del testo ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

RILEVATA una ridotta marginalità per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi della LEGA PRO come confermato dal decremento dei ricavi derivanti da tali diritti a partire dalla stagione sportiva 2008/2009;

RITENUTO pertanto di poter approvare, le Linee guida valide per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per le stagioni sportive 2015/2016 con le seguenti precisazioni di carattere generale finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nell'organizzazione delle procedure competitive:

- per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla considerazione, nella elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme;
- il ricorso alla trattativa privata deve essere intrapreso come misura estrema in caso di insuccesso dei tentativi di commercializzazione collettiva dei diritti;
- con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, va concretamente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;
- le modifiche degli standard di produzione delle immagini non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;
- va garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, compatibilmente con le esigenze dei titolari dei diritti di esclusiva;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo Unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le Linee guida trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionisti per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alla stagione sportiva 2015/2016 e riportate in allegato alla presente delibera.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani